

La pubblicità. I risultati nel sito dell'autorità competente

# Accesso agli atti più facile con il web

Il decreto legge 91 approfitta del riordino in materia di impatto ambientale per affidare alla **pubblicità informatica** molti dei passaggi di informazione e consultazione relativi alle opere e ai relativi piani e programmi. L'articolo 15 del decreto legge prevede (modificando il Dlgs 152/2006) la pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità a **Via**, esito che si leggerà integralmente nel sito dell'autorità competente. Anche le altre fasi del procedimento potranno essere desunte dalla lettura dei siti web, e cioè sia i passaggi di trasmissione da un'autorità all'altra sia la descrizione (breve) delle caratteristiche dell'opera. Le procedure di consultazione dell'intero progetto preliminare saranno disponibili in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sarà pubblicato nel sito web dell'autorità competente.

Si tratta di una notevole semplificazione che renderà più agevole l'accesso, generando un risparmio dei tempi, aggirando ad esempio i 30 giorni previsti dalla

legge 241/1990 per ottenere copia di atti. L'accesso quindi sarà semplificato e diventerà economicamente più conveniente, così come più rapida sarà la procedura di consultazione dei soggetti interessati, procedura in precedenza rallentata nei tempi, nell'individuazione dell'autorità competente, e non di rado dal formato stesso (disegni, planimetrie, foto) dei documenti allegati.

Queste norme in tema di pubblicità saldano le direttive in materia di valutazione di impatto ambientale con le norme comunitarie in materia di appalti pubblici: è infatti imminente l'applicazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, la quale tende a rimediare alla circostanza che la litigiosità in

## L'ESTENSIONE

Chiunque ne abbia interesse potrà segnalare eventuali violazioni direttamente all'autorità o alla struttura competente

materia di appalti risulti riservata (direttiva 89/665/UE) a chi abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione (limitando quindi le contestazioni alle imprese che vogliono realizzare l'intervento, semmai con caratteristiche diverse). Per evitare il rischio che venga meno l'informazione e la possibilità di contestare i presupposti e le caratteristiche dell'opera da realizzare, la direttiva 2014/24 sottolinea che i cittadini, soggetti interessati organizzati o meno, e altre persone od organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso sulle operazioni digara, devono vedersi riconosciuto comunque un interesse legittimo «in qualità di contribuenti» a un corretto svolgimento delle procedure di appalto.

La pubblicità prevista dall'articolo 15 del Dl 91 diventa uno dei presupposti, per i soggetti interessati, per interloquire sul progetto con modalità diverse dal sistema di ricorso (litigiosità prevista in modo privilegiato per le imprese dalla direttiva 89/665/Cee), e cioè senza necessariamente

un'azione «dinanzi a corti e tribunali», bensì segnalando le eventuali violazioni di direttive all'autorità o alla struttura competente. Anzi, la stessa direttiva in materia di appalti 2014/24 prevede, al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit. È quindi probabile uno sdoppiamento delle contestazioni: le imprese entreranno in contrasto (tra loro e con le amministrazioni) circa la rispettiva idoneità o le caratteristiche del progetto; cittadini e comunità, già solo come contribuenti, avranno accesso ad altri sistemi di controllo, altrettanto efficienti specialmente grazie alla pubblicità immediata degli atti.

Gu. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

